



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FILIPPIN, CIRINNÀ, CAPACCHIONE, FABBRI, FEDELI,
Elena FERRARA, GINETTI, LO GIUDICE, MANASSERO, MARCUCCI,
PUGLISI e ZANONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 2015

Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 1° dicembre 1970, n. 898, ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto del divorzio, ovvero la possibilità di conseguire la pronuncia giudiziale di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario. L'approvazione di questa legge creò nel Paese un'ampia spaccatura e alcune forze politiche vollero farne una battaglia a difesa della famiglia, ritenendo che l'introduzione di questo diritto potesse ledere la solidità dell'istituto del matrimonio.

Su richiesta di chi ne sollecitava l'abrogazione, la citata legge sul divorzio fu sottoposta a *referendum* abrogativo il 12 e 13 maggio del 1974. Il trionfo dei «no» segnò un passaggio epocale e culturale per il nostro Paese.

Nel corso degli anni, le statistiche sui divorzi hanno dimostrato che la legge n. 898 del 1970 non solo non ha minato la concezione della famiglia, ma ha consentito, in molti casi, una soluzione civile a situazioni di crisi coniugale irreversibile. Peraltro, l'aumento numerico delle separazioni e dei divorzi non ha modificato la percentuale di coppie che sono ricorse a questi istituti e si è verificato in corrispondenza della crescita del numero di coppie che hanno comunque scelto di contrarre matrimonio.

Partendo proprio da queste considerazioni, già in passato il legislatore si pose l'esigenza di semplificare le procedure affinché, una volta presa la decisione di divorziare, la coppia potesse ottenere la relativa decisione in tempi più rapidi. La legge 6 marzo 1987, n. 74, ridusse, così, da cinque a tre anni, il tempo necessario intercorrente dalla separazione dei coniugi alla proposi-

zione della domanda di divorzio, rendendo possibile a chi lo volesse di contrarre un nuovo matrimonio o, comunque, di dare un assetto definitivo alla situazione realizzata con la separazione.

La necessità di ridurre ulteriormente i tempi per la proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio ha comportato già nella XVII legislatura la presentazione di numerosi disegni di legge in materia. Nella legislatura corrente, è in corso di approvazione il disegno di legge sul cosiddetto «divorzio breve», che prevede sostanzialmente una consistente riduzione dei tempi di necessaria separazione prima di poter chiedere il divorzio: sei e dodici mesi rispettivamente nei casi di separazione consensuale e giudiziale. Lo stesso Legislatore ha già provveduto alla cosiddetta «degiurisdizionalizzazione» delle procedure di separazione e divorzio, sia con l'introduzione della negoziazione assistita sia con il cosiddetto «divorzio facile» davanti all'ufficiale di stato civile, come disciplinati dagli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

Questo sistema di interventi merita di essere completato con l'introduzione nel nostro ordinamento del cosiddetto «divorzio diretto», dando cioè ai coniugi che abbiano deciso consensualmente di divorziare la possibilità di avviare la relativa procedura senza farla precedere dalla separazione.

Una siffatta previsione - con caratteristiche ben precise e delimitate - affermerebbe anche in questo ambito quei principi di libertà e responsabilità che il nostro ordinamento sta introducendo in tema di diritti civili.

Il divorzio diretto, come proposto nel presente disegno di legge è, allora, un rimedio giurisdizionale che è offerto in alternativa all'avvio della procedura di separazione ed è per questo che esso mantiene tutte le garanzie processuali. Basti pensare che, oltre alla comune consapevolezza dei coniugi circa la crisi del proprio matrimonio e sulla sua irrimediabilità, deve essere raggiunto un accordo sulle condizioni di scioglimento del matrimonio; l'accordo deve essere formalizzato in un ricorso; il ricorso deve essere sottoscritto e depositato in tribunale; il tribunale deve fissare l'udienza di comparizione dei coniugi; i coniugi devono comparire da-

vanti al presidente del tribunale per il tentativo di conciliazione e la conferma delle condizioni; il presidente deve verificare se le condizioni proposte siano congrue e se il consenso sia stato liberamente prestato; infine lo scioglimento del matrimonio deve essere pronunciato con una sentenza.

Per il carattere specifico della procedura, la facoltà del divorzio diretto è data solo ai coniugi in grado di disporre in autonomia, ovvero quando non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero figli di età inferiore ai ventisei anni economicamente non auto sufficienti ai quali sia necessario provvedere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - *I.* Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può altresì essere richiesto da entrambi i coniugi, con ricorso congiunto presentato all'autorità giudiziaria competente, anche in assenza di separazione legale, quando non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero figli di età inferiore ai ventisei anni economicamente non autosufficienti. Non si applicano gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162».